

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 630

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori WILDE e TABLADINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1994

Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna
selvatica

ONOREVOLI SENATORI. - La legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» all'articolo 21, comma 1, lettere *t)* e *hh)* ha introdotto alcune norme che vanno ben oltre la tutela dalla fauna selvatica giungendo a limitare fortemente e perfino proibire il commercio a fini gastronomici di fauna selvatica, e non di specie protette il che sarebbe logico oltre che giusto, ma addirittura di specie cacciabili comunissime, come il passero, giungendo al paradosso di proibirne addirittura l'importazione dall'estero, dove ovviamente tale assurdo divieto non vige, in nessuna parte del mondo.

Si è così fortemente penalizzata l'econo-

mia di alcune zone del nostro paese dove vige tale tradizione gastronomica e dove i ristoranti in periodo di caccia cucinano piatti con a base selvaggina e avifauna di specie consentite.

È il caso ad esempio degli spiedi a base di uccelli la cui tradizione gastronomica è profondamente radicata nella cultura delle popolazioni della Lombardia orientale e del Veneto, che si sono viste introdurre nella legge sulla caccia divieti assurdi, complice una mentalità animalista irrazionale, ormai respinta dalla società e relegata a frange minoritarie estremiste.

Da ciò la necessità di una modifica delle norme in questione al fine di evitare tensioni e assurdi divieti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *t)* è sostituita dalla seguente:

«*t)* commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico ad esclusione delle specie comprese nell'articolo 18, comma 1»;

b) la lettera *bb)* è sostituita dalla seguente:

«*bb)* vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alla specie comprese nell'articolo 18, comma 1».